

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 36/2023

1. DEFINIZIONI

Nel corpo del presente documento, i termini e le espressioni di seguito indicati devono essere interpretati secondo le seguenti definizioni:

- a) Fornitore o Appaltatore: l'operatore economico aggiudicatario/affidatario del servizio, della fornitura o dei lavori;
- b) Committente o Amministrazione o Stazione Appaltante: Camera Arbitrale di Milano S.r.l. unipersonale, con sede legale in via Meravigli 9/B, 20123 Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05822580964, capitale sociale € 10.000.00,00 i.v.;
- c) Codice: decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati;
- d) Condizioni generali di contratto: il presente documento;
- e) DURC: Documento unico di regolarità contributiva;
- f) DGUE: Documento di Gara unico Europeo.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Le presenti condizioni generali di contratto si applicano a tutti i contratti (di seguito anche il "Contratto") aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture stipulati con Camera Arbitrale di Milano S.r.l. (di seguito anche Camera Arbitrale di Milano S.r.l.) , anche laddove attivati mediante partenariato pubblico privato, ad eccezione di quelli per i quali sia fatta espressa deroga nei singoli contratti, secondo le disposizioni di legge, e rimangono valide ed efficaci sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.



3. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi già remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la sua piena realizzazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni dedotte, ivi compresi gli oneri fiscali, della sicurezza e ogni altro onere inerente all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del Contratto a regola d'arte e con la massima scrupolosità e diligenza; si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le esigenze della Committente. Il Contratto dovrà essere eseguito secondo gli oneri assunti e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta che costituisce parte integrante del Contratto.

Il Fornitore è inoltre tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature.

Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti e all'applicazione a tutti i propri dipendenti e, qualora abbia la forma giuridica di cooperativa, anche ai soci, delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi; si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto della vigente normativa in materia di subappalto, anche in relazione alle disposizioni che regolano il trattamento retributivo e contributivo del personale alle dipendenze di eventuali subappaltatori.

Eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo assumendosene ogni relativo rischio.

Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva e antinfortunistica, assumendosi per questo piena e completa responsabilità sia civile che penale.

La Committente si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, al Fornitore la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e ogni altro adempimento in tema di lavoro. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

Le violazioni dei predetti obblighi in materia di lavoro, contribuzione e sicurezza



comporteranno la risoluzione del contratto. Nel rispetto della normativa vigente, il Fornitore ed eventuali suoi subappaltatori restano solidalmente responsabili nei confronti della Committente.

Il Fornitore, nell'esecuzione del Contratto, si impegna ad avvalersi di personale specializzato e idoneamente formato che accederà agli uffici della Committente nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

Il Fornitore si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto e nei casi prescritti, personale abilitato ai sensi di legge e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto alla loro osservanza.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 4, co. 6 D.L. 95 del 2012, gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile che erogano servizi a favore della stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Eventuali revisioni dei prezzi e altre modifiche contrattuali saranno consentite esclusivamente alle condizioni e nei termini di cui agli articoli 60 e 120 del Codice.

Secondo quanto stabilito nei documenti a corredo della procedura di affidamento o aggiudicazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto il Fornitore è tenuto all'esecuzione ai prezzi, patti e condizioni originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, in presenza dei presupposti ivi indicati, il Contratto con il Fornitore uscente è prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di un nuovo affidamento. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.

4. REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Il Fornitore attesta la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 e i requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 100, ove richiesti, mediante il DGUE redatto in forma digitale secondo quanto previsto dell'articolo 91 del Codice o mediante apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al Fornitore sarà verificato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del Codice, salvo per i predetti



contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, in ordine ai quali si procederà mediante controllo a campione, da svolgersi secondo le modalità previste dalla disciplina della Committente in materia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice.

Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva e agli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 52, comma 2, del Codice.

Qualsiasi variazione che dovesse intervenire in merito al possesso dei suddetti requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla Committente che, in ogni caso, può effettuare controlli a campione anche nel corso dell'esecuzione del Contratto.

5. RISCHI DI INTERFERENZA

Nel rispetto del disposto dell'art. 26 c. 3 del d.lgs. 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il Contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

In conformità all'art. 26 comma 3 bis d.lgs. 81/2008, tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno nell'arco temporale di un anno e se non aggravati da particolari rischi (incendio elevato, ambienti confinanti, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, lavori in quota, rischio di seppellimento, radiazioni, linee elettriche aeree in tensione, ecc.).

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Salvo che il Contratto abbia ad oggetto prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo e gli altri casi previsti dall'articolo 33 dell'Allegato II.14 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 125, comma 1, del Codice, sul valore del Contratto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

risoluzione delle controversie

Esse devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP dell'iniziativa indicati nella richiesta di offerta/preventivo. La non conformità della fattura ai suddetti requisiti comporta l'impossibilità di dare corso alla ricezione e al pagamento della stessa, determinandone il rigetto. Il documento dovrà essere rimesso, anche mediante annullamento della precedente fattura, completo dei dati corretti.

Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica a Camera Arbitrale di Milano S.r.l. è il seguente: 0000000 (7 volte zero) + PEC (camera.arbitrale@legalmail.it)

I pagamenti delle fatture – corrispondenti allo stato di esecuzione del servizio o della fornitura – sono disposti di norma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse o dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi se successiva, sempre che queste siano regolari e approvate dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste nel Contratto e nelle presenti Condizioni generali di contratto.

Prima di procedere al pagamento, e qualora ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante verificherà l'insussistenza di situazioni di inadempienza fiscale a carico del Fornitore ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, secondo le procedure di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, e l'insussistenza di situazioni di inadempienza contributiva, ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del Codice, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online.

Il rispetto del termine di pagamento di cui sopra potrà essere assicurato qualora le verifiche diano esito regolare. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice.

Per gli affidamenti per i quali sono previsti pagamenti periodici, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. del certificato di regolare esecuzione, ovvero del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, con le modalità consentite dal proprio sistema informatico, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sull'imponibile del compenso maturato.

7. TERMINE DELL'ESECUZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La Committente ha il diritto di effettuare controlli sull'andamento regolare del



Contratto durante la sua esecuzione.

Al termine dell'esecuzione, la Committente effettuerà una verifica sulle forniture e sui servizi erogati ovvero i lavori eseguiti, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali dandone atto in apposito certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità, o certificato di collaudo.

Il Fornitore si adopera per consentire alla Committente di effettuare ogni necessaria verifica in tempi celeri.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'esito positivo della verifica non esonera il Fornitore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

8. GARANZIE

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1 del Codice, la Committente non richiede garanzie a corredo dell'offerta, salvo che nelle ipotesi di procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicarsi nella decisione a contrarre, nell'avviso di indizione della procedura oppure in altro atto equivalente.

Ove richiesta la garanzia provvisoria dovrà essere costituita nella misura indicata nella richiesta di preventivo/ lettera d'invito e non potrà comunque superare l'1% dell'importo previsto nella richiesta di preventivo, nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. In questi casi, la garanzia provvisoria è costituita nelle medesime modalità che l'art. 106 del Codice prescrive per gli affidamenti sopra-soglia.

Le garanzie definitive, ove richieste, dovranno essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del contratto e la loro validità dovrà essere assicurata per tutta la durata dello stesso; l'ammontare verrà indicato nella richiesta di preventivo ovvero nella lettera d'invito e, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53, comma 4 del Codice sarà pari al 5 % dell'importo contrattuale.

A fronte di eventuali variazioni del corrispettivo, la garanzia prestata dovrà essere adeguata tramite integrazione, che dovrà pervenire alla Committente prima della sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

9. PENALI

Il Fornitore è responsabile nei confronti della Committente dell'esatto adempimento



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

risoluzione delle controversie

delle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto non vengano eseguite nei tempi concordati il Committente applicherà delle penali comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille per ogni giorno di ritardo e fino ad un importo massimo corrispondente al 10% dell'ammontare netto contrattuale, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno e salvo il caso in cui il predetto limite dovesse essere incrementato dalla normativa vigente in concreto applicabile al contratto cui le penali si riferiscono.

Il Committente si riserva, anche dopo avvenuta la consegna dei beni o l'esecuzione delle prestazioni, il diritto di rifiutarli in tutto o in parte qualora non risultino accettati al collaudo o alla regolare esecuzione, con facoltà di chiederne l'immediata sostituzione o ripetizione ovvero di procedere all'acquisto della merce o all'esecuzione del servizio o del lavoro presso altra impresa in danno dell'inadempiente.

Rispetto a tali previsioni generali prevarrà quanto eventualmente diversamente stabilito nel contratto.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all'affidatario inviata tramite fax o posta elettronica certificata, con assegnazione allo stesso di un termine di massimo dieci giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

Qualora gli inadempimenti comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale del, il Committente procederà alla risoluzione del Contratto.

10. RESPONSABILITÀ

Il Fornitore si assume la responsabilità per eventuali danni causati a persone, beni, impianti ed attrezzature e installazioni della Committente derivanti da negligenza o colpa propria e/o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire la Committente per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni. Il Fornitore è altresì responsabile in solido con i subappaltatori per eventuali danni derivanti da negligenza o colpa di questi ultimi e/ o dei loro dipendenti nell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore, inoltre, solleva la Committente da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni dello stesso Fornitore quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, sanità e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

11. RISOLUZIONE

La risoluzione del Contratto trova la propria disciplina negli articoli 1453 e ss. del Codice civile e degli articoli 121, comma 5, e 122 del Codice, nonché nelle altre ipotesi previste dalla vigente normativa applicabile al contratto affidato al Fornitore.



La Stazione Appaltante può risolvere il Contratto di appalto senza limiti di tempo al verificarsi una o più delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1, del Codice.

La Stazione Appaltante risolve altresì il Contratto nelle ulteriori ipotesi previste ai commi 2, 3, 4 dell'articolo 122 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

La Committente potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice civile (c.d. clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, anche nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, accertata a seguito di appositi controlli;
- b) intervenuto provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente, ancora in corso al momento della sottoscrizione del contratto, risultino positivi;
- c) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte del Fornitore che renda impossibile la realizzazione del servizio, lavoro o fornitura;
- d) sospensione o interruzione dell'attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dal Committente, salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per le ipotesi di sospensione;
- e) cessione del contratto e subappalto non autorizzati;
- f) avvio a carico del Fornitore di una procedura concorsuale, ad esclusione del c.d. concordato preventivo in continuità aziendale;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/08;
- h) qualora gli inadempimenti dell'Appaltatore comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore e di reiterati inadempimenti, anche se non gravi, la Committente, se ne avrà interesse, potrà concedere un termine per consentire l'adeguamento delle prestazioni alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati alla Committente.

Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente, la Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.

Quando viene disposta la risoluzione, ve ne sussistano i presupposti la Committente potrà procedere all'applicazione di eventuali penali e all'escussione della garanzia



definitiva - ove prestata - ai sensi dell'articolo 117, comma 5 del Codice, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

12. RECESSO

Ferme restando le ipotesi di recesso contenute nel Codice Antimafia (articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4), la Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite; il calcolo del rimborso è disciplinato dall'Allegato II.14 del Codice.

I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 dell'articolo 123 del Codice, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione di recesso.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

La Committente comunica l'esercizio del diritto di recesso in forma scritta con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In conformità all'art. 1, co. 13, D.L. n. 95 del 2012 s. m. e i. la Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal Contratto, quando esso abbia ad oggetto forniture o servizi – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dalla Committente per ricondurle nei limiti dei predetti parametri in conformità all'art. 26 comma 3 Legge 488/99 s.m.i. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.



13. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del Contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 14 delle presenti Condizioni generali di contratto.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito da corrispettivo di appalto deve essere stipulata, ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa ai sensi art. 120, comma 12, e art. 6 Allegato II.14 del Codice.

In ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto di appalto stipulato con quest'ultimo.

14. SUBAPPALTO

Gli obblighi posti a carico del Fornitore trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali Subappaltatori e dei Subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.

Il subappalto è definito e disciplinato dall'articolo 119 del Codice e subordinato alle condizioni previste da tale norma.

Fatti salvi i divieti previsti a pena di nullità dal comma 1 dell'articolo 119 del Codice, la Stazione Appaltante individua, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 2, del Codice.

La Stazione Appaltante, sempre nei documenti di gara, individua altresì le prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi del comma 17 dell'articolo 119 del Codice, per le ragioni ivi previste.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'articolo 119, comma 6 del Codice. Inoltre, l'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi art. 29 D.lgs. 276/2003 (ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 13 lett. a) e c) art. 119 del Codice), nonché ai sensi dei commi 7 e 12 della medesima disposizione. Il contraente principale è in ogni caso tenuto al rispetto degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 119 del Codice.

Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, le forniture, i lavori

o i servizi oggetto del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente, in ogni caso subordinata al rispetto delle condizioni individuate dal comma 4 dell'articolo 119 del Codice. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi della lettera e) del precedente articolo 11.

A tal fine il Fornitore deve depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, assieme alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 e 98 del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice nonché alla dichiarazione di cui al comma 16 dell'articolo 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice, la Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni servizi o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 il Fornitore e il Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto, a pena di nullità dello stesso, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Al fine di permettere al Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato (utilizzando il modello fornito) – anche non in via esclusiva – alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Committente è titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del Contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell'attività e dell'esecuzione del Contratto. I dati saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679, come



verrà descritto in dettaglio nell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella Richiesta di offerta e/o nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Qualora l'attività oggetto del Contratto rendesse necessario qualificare il Fornitore quale Responsabile del trattamento, la Stazione Appaltante e il Fornitore si obbligano a disciplinare i relativi trattamenti mediante separato contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il rifiuto o la mancata sottoscrizione del predetto contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale per la disciplina del trattamento dei dati, ove richiesto, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

La Committente è tenuta alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell'adempimento delle previsioni in materia di trasparenza (cfr. art. 20 e art. 28 D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 33/2013). Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla prestazione oggetto del contratto sottoscritto, salva l'autorizzazione scritta da parte della Committente. Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In caso di subappalto, i medesimi obblighi devono essere rispettati anche dai subappaltatori.

17. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La Committente ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, con i relativi Codice etico e di comportamento e Sistema disciplinare (oltre indicato anche come "MOG 231), che il Fornitore è tenuto a consultare sul sito www.camera-arbitrale.it.

Il Fornitore si impegna a rispettare il MOG 231 e a farlo rispettare ad eventuali suoi collaboratori, e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/2001.

La violazione delle regole previste dal MOG 231 rappresenterà grave inadempimento contrattuale e la Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e, inoltre, potrà agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Il Fornitore manleva il Committente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del MOG 231 da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.



Il Fornitore, in caso di violazioni dei principi contenuti nel MOG 231, si impegna a darne segnalazione scritta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente mediante la piattaforma digitale <https://www.camera-arbitrale.it/Amministrazione+trasparente/Altri+contenuti+-+Anticorruzione/Segnalazione+di+illecito+-+Whistleblower.php?id=583>

18. PATTO DI INTEGRITÀ

La Stazione Appaltante e il Fornitore assumono l'impegno di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Fornitore si obbliga:

- a) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di scelta del contraente e di esecuzione del Contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le relative decisioni;
- b) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, degli obblighi previsti dal presente articolo;
- c) a vigilare affinché gli impegni indicati nel presente articolo siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- d) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura di scelta del contraente e del Contratto.

Il Fornitore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con le presenti Condizioni generali di contratto, comunque accertato da Camera Arbitrale di Milano S.r.l., potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;
- b) escussione dell'eventuale cauzione di buona esecuzione del contratto;
- c) esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per cinque anni.

19. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il Contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni del Titolo II parte I libro V del



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

risoluzione delle controversie

Codice, in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Esperiti inutilmente tali rimedi, ogni controversia derivante dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, sarà risolta in via giudiziale. Il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

20. MODIFICHE E RINVIO

Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel Contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice civile e del Codice dei contratti pubblici in vigore.

Milano, 15 settembre 2023